

## Solidarietà, risorse, politica

Stefano Rodotà

tratto da *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, 2015, p. 126

La produzione di solidarietà non è a costo zero. Esige capitale sociale e risorse finanziarie. Se queste ultime diminuiscono, si determinano condizioni propizie per le dinamiche politiche e culturali che negli ultimi tempi hanno messo in discussione lo stesso modello dello Stato sociale e riproposto una solidarietà venata di irresponsabilità pubblica e ingannevole responsabilità privata, che fa rinascere i modelli della beneficenza e della compassione. Si è così fatto un uso fortemente ideologico della crisi, per imporre un ridimensionamento complessivo della spesa sociale anche in situazioni in cui le ragioni economiche sono deboli o inconsistenti. Se non si prende atto di questa situazione, davvero l'attenzione per i principi e diritti può divenire retorica.

Il tema delle risorse scarse implica direttamente i criteri da seguire per la loro allocazione. Si può fare riferimento alla sola discrezionalità politica o questa, in uno Stato costituzionale di diritto caratterizzato dall'istituzione dei diritti fondamentali, trova un limite proprio nel dovere di assicurarne la garanzia? È divenuta indicazione sostanzialmente vincolante per la magistratura quella della interpretazione «costituzionalmente orientata»: la discrezionalità del legislatore deve rispondere al medesimo criterio, e in quali forme?

Torna così a riemergere una questione di portata generale, già sollevata in passato, che riguarda appunto il rapporto tra scelte politiche e principi costituzionali, che dà rilevanza alla necessità di rispettare «*objectifs de valeur constitutionnelle*», gli «*Staatszielbestimmungen*», che sono legati all'esistenza di «costituzioni-indirizzo». Una indicazione, questa, che ci parla di una legge vincolata a fini costituzionalmente imposti, e dunque destinata a valere anche per i diritti sociali. Assai sinteticamente, può dirsi che la discrezionalità legislativa si esercita legittimamente quando non entra in conflitto con i diritti fondamentali e, anzi, costruisce le condizioni per la loro effettività. In tempi di risorse scarse, questo significa una loro allocazione che risponda a una

OSSERVATORIO  
**DIRITTO DELL'IMPRESA DOPO LA PANDEMIA**

gerarchia per cui le priorità tra i diversi impieghi sono stabilite in relazione all'attuazione dei diritti fondamentali, «ai bisogni primari, [...] lasciando ad altri obiettivi ciò che eventualmente rimane. Si possono distinguere destinazioni di fondi costituzionalmente doverose, destinazioni consentite e destinazioni addirittura vietate».